

D.D.G. n° 142

Unione Europea



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dell'Economia

Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica

Area 3 – Coordinamento Innovazione Digitale

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e ss.mm.ii;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Vista la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- Vista la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
- Visto l'art. 98, co. 6, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, che ha sostituito il co. 5 dell'art. 68 della L.R. n.21/2014;
- Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni";
- Visto il D.P.R. 3 ottobre 2008, n.196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
- Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. ed in particolare l'art. 63, comma 8 e seguenti;
- Vista il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
- Visto il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul

Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e the abroga it Regolamento (CE) ri1260/1999 e ss.mm.ii.;

- Visto il Regolamento (CE) n.1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, the stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fonda europeo disviluppo regionale;
- Vista la Decisione C (2013) 9527 del 19 dicembre 2013 della Commissione Europea recante gli "orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione corrente in caso di mancato rispetto delle nonne in materia di appalti pubblici";
- Vista la legge regionale13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci";
- Vista la legge 28 dicembre 2013, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita 2016), ed in particolare l’art. 1, comma 804, con il quale, al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, è prevista l'assegnazione di risorse in favore delle Amministrazioni che non dispongono di risorse proprie per l'attuazione dei programmi di azione e coesione, da reintegrare alla dotazione dei medesimi programmi, da parte del CIPE, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni successivi al 2016;
- Vista la Delibera Cipe n. 12 dell'01.05.2016 recante il Programma complementare di azione e coesione 2014- 2020. Assegnazione di risorse complementari per il completamento della programmazione 2007-2013, ai sensi dell'art. 1, comma 804, della legge di stabilita per il 2016" ad integrazione del Programma di cui alla precedente Delibera CIPE n. 10/2015;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2017, n. 321, con la quale l’Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, è stato confermato quale Centro di Responsabilità (CdR);
- Visto il D.P. Reg. n. 2763 del 18 giugno 2020 con il quale è stato conferito al dott. Vincenzo Falgares l’incarico di Dirigente Generale dell’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, in atto denominato Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica;
- Vista la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 Legge di Stabilità regionale 2020-2022;
- Vista la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10, Bilancio di Previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2022:
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 172 del 14/05/2020 – “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e il bilancio gestionale per il triennio 2020-2022;

- Visto il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
- Vista il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
- Visto l'Asse 4 del PO FESR Sicilia 2007/2013 "Diffusione della ricerca, dell'innovazione e della società dell'informazione" ed in particolare l'Obiettivo Operativo 4.2.2 - Incentivare l'accesso e la diffusione di servizi connessi all'uso delle TIC, con particolare riferimento alle esigenze di superamento dei fenomeni di digital divide e dei divari territoriali tra aree urbane ed aree interne rurali" e la relativa Linea di Intervento 4.2.2.A "azioni volte a incrementare i servizi digitali avanzati pubblici quali, a titolo esemplificativo, servizi di e-government, e-health, e-democracy, e-inclusion, azioni indirizzate a completare la rete regionale di connettività veloce a banda larga, al fine di promuovere una diffusione qualitativamente omogenea delle infrastrutture di comunicazione in tutte le aree della regione, riducendo il digital divide che caratterizza parte del territorio siciliano e realizzando così una società dell'informazione pienamente inclusiva" (che ha inglobato le precedenti linee 4.2.2.01, 4.2.2.02, 4.2.2.03, 4.2.2.04 e 4.2.2.05);
- Viste le "Linee guida per l'attuazione territoriale dell'Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile" adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 431 del 29 ottobre 2009;
- Viste le "Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013" adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
- Considerato che, in attuazione della citata deliberazione n. 431 del 29 ottobre 2009, sulla GURS n. 8 del 19.02.2010, è stato pubblicato l'Avviso per l'attuazione territoriale dell'Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile" - seconda fase, che prevede la presentazione di Piani Integrati di Sviluppo Territoriale (PIST) e di Piani Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) da parte di coalizioni territoriali con iniziative gravanti sulle varie linee di attività dello stesso P.O. tra le quali le ex linee 4.2.2.3, con una disponibilità finanziaria (allegato 1 dell'Avviso) pari a € 10.986.536,00, e 4.2.2.4, con una disponibilità finanziaria pari a € 2.141.453,00;
- Considerato che, a seguito dell'Avviso per l'attuazione territoriale dell'Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile", pubblicato sulla GURS n. 8 del 19.02.2010, con DRG n. 514 del 21.03.2012, il progetto in argomento è stato inserito nella graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse della Linea di Attività del PO FESR Sicilia in oggetto richiamati;
- Visto il D.D.R. n. 43 del 16 luglio 2014, con il quale è stata ammessa a finanziamento la Coalizione n. 15, "Etna-Paternò", operazione n. 8, "Interpolarità tra il sistema informativo territoriale provinciale ed i livelli regionali locali", CUP: G62I14000000009, Codice Caronte SI_1_14181, ed è stata impegnata per la predetta operazione la somma di € **784.059,34** sul capitolo 612013 del Bilancio della Regione Siciliana in favore della ex Provincia Regionale di Catania, nella qualità di ente capofila della predetta Coalizione n. 15;

- Considerato che, in data 19.11.2014, è stato sottoscritto il disciplinare che ha regolamentato i rapporti tra questa Amministrazione, per la linea di finanziamento in questione, e la ex Provincia di Catania, oggi Città Metropolitana di Catania, quale Beneficiario Finale nell'attuazione dell'Operazione in argomento;
- Considerato che, con D.D.S. n. 85 del 5 dicembre 2014, è stata disposta l'erogazione del 30% dell'importo ammesso a finanziamento, pari a € 235.217,80;
- Considerato che, con D.D.S. n. 77 del 16 dicembre 2015, a seguito della conclusione delle attività progettuali, è stata disposta l'erogazione della seconda e terza trince e del saldo dell'importo ammesso a finanziamento, pari a € 548.841,54;
- Considerato che, pertanto, con mandati n. 8 del 12.12.2014 di € 235.217,80, e n. 20 del 17.12.2015 di € 548.841,54, alla Città Metropolitana di Catania è stato già erogato l'intero finanziamento pari a € 784.059,34;
- Considerato che, la Città Metropolitana di Catania, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Catania n. 117 del 25.10.2016, ha approvato, tra l'altro, la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione del progetto, ne ha dichiarato la sua funzionalità e conformità rispetto a quello approvato e ammesso al finanziamento, nonché ne ha approvato il Quadro Economico Finale per un importo complessivo pari a € 784.059,34;
- Considerato che, con nota prot. n. 1410 del 24.03.2017, era stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca parziale del finanziamento concesso con il provvedimento in oggetto, nella misura di € 167.480,21, per le motivazioni ivi indicate;
- Considerato che, con nota prot. n. 19435 del 07.04.2017, la Città Metropolitana di Catania ha formulato le proprie controdeduzioni alle motivazioni espresse da questa Amministrazione con la nota di cui al punto precedente;
- Considerato che, con nota prot. n. 1947 del 21.04.2017 integrata dalla nota prot. n. 1962 del 24.04.2017, questa Amministrazione ha comunicato di non avere accolto le controdeduzioni prodotte con nota prot. n. 19435 del 07.04.2017 per le motivazioni già espresse con la citata nota prot. n. 1410/2017;
- Considerato che, a chiusura del procedimento avviato con la richiamata nota prot. n. 1410/2017, è stato adottato il D.D.R. n. 39 del 24.04.2017 di chiusura progetto e revoca parziale del finanziamento in oggetto, inviato alla Corte dei conti per gli adempimenti dell'Organo di Controllo;
- Considerato che la Corte dei conti ha restituito il provvedimento in questione con rilievo n. 09 dell'8.06.2017, evidenziando delle irregolarità nel procedimento adottato da parte della Città Metropolitana di Catania, nonché richiedendo chiarimenti e/o eventuale documentazione integrativa;
- Considerato che, con nota prot. n. 2882 del 16.06.2017, questa Amministrazione ha comunicato alla Città Metropolitana di Catania le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti con il citato rilievo affinché la stessa provvedesse a fornire ogni elemento utile a superare le criticità segnalate;

- Considerato che, con nota prot. n. 35402 del 03.07.2017, la Città Metropolitana di Catania ha comunicato i propri chiarimenti circa le predette criticità evidenziate dalla Corte dei Conti;
- Considerato che tali chiarimenti, con nota prot. n. 3202 del 05.07.2017, sono stati trasmessi all'Organo di Controllo in risposta al predetto rilievo;
- Considerato che, con nota prot. n. 6734 del 20.07.2017, la Corte dei conti ha trasmesso l'Ordinanza n. 149/2017 del Presidente della Sezione di Controllo, per la convocazione della medesima Sezione per la pronuncia in ordine al provvedimento gravato da rilievo, unitamente alla relazione istruttoria prot. n. 3 del 18.07.2017 del Magistrato Istruttore di proposta di deferimento del provvedimento alla pronuncia della Sezione;
- Considerato che, per come evidenziato nella relazione istruttoria prot. n. 3 del 18.07.2017, la Corte dei Conti ha ritenuto che la documentazione e le risposte fornite dalla Città Metropolitana di Catania non consentono di superare i profili di illegittimità dei provvedimenti già evidenziati con il rilievo n. 09 dell'8.06.2017;
- Considerato che gli approfondimenti condotti dall'Organo di Controllo hanno fatto emergere elementi sui quali si è reso necessario un accurato riesame da parte di questa Amministrazione delle procedure adottate dalla Città Metropolitana di Catania nell'affidamento del contratto in argomento;
- Vista la nota prot. n. 3594 del 27.07.2017, con la quale questa Amministrazione ha chiesto alla Corte dei Conti il ritiro del D.D.R. n. 39 del 24.04.2017;
- Vista la nota prot. n. 3962 del 20/05/2020, con la quale questa Amministrazione - sulla scorta del rilievo della Corte dei Conti - ha notificato l'avvio del procedimento per la revoca totale del finanziamento concesso con D.D.R. n. 43 del 16.07.2014, dell'importo di € 784.059,34, in ragione delle irregolarità in premessa evidenziate e l'avvio del procedimento per il recupero del finanziamento già erogato, pari a € 784.059,34, essendo state riscontrate le seguenti gravi irregolarità:
- 1) è stato adottato un procedimento per la scelta del contraente in contrasto con la normativa dei contratti pubblici, in quanto consistente in un affidamento diretto di un contratto di rilevanza comunitaria, vietato dall'ordinamento; come osservato dall'Organo di Controllo, i chiarimenti e la copiosa documentazione inviata dalla Città Metropolitana di Catania non hanno consentito di superare i profili di illegittimità rilevati. Invero, l'affidamento diretto del contratto al Consorzio Nexus è avvenuto attraverso l'attivazione della clausola di estensione contrattuale da parte della Città Metropolitana di Catania, stipulando un accordo tra pubbliche amministrazioni con il CST Messenia, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, che obbligava il contraente scelto dal CST Messenia *“a prestare pari servizi ed alle medesime condizioni nei confronti di soggetti terzi (pubblici o privati) che ne facciano richiesta”*. Detta clausola, prevista dal punto 21 del capitolato tecnico, della gara svolta dal Consorzio Tindari e Nebrodi, per nome e per conto del CST Messenia, appare illegittima in quanto:
- a) non erano determinate, né determinabili, le pubbliche amministrazioni che avrebbero potuto richiedere le prestazioni oggetto del contratto, neppure facendo riferimento ad un

preciso contesto territoriale (potenzialmente potrebbe trattarsi di tutte le amministrazioni presenti sul territorio nazionale);

b) l'importo dell'appalto era stimato in soli € 778.689,00 (I.V.A. esclusa), pari al mero corrispettivo per le prestazioni di servizi e forniture da effettuare in favore del CST, senza considerare, invece, il valore economico complessivo di tutte quelle potenzialmente scaturenti dal contratto;

2) l'attività realizzata dal C.S.T. Messina in favore della Città Metropolitana di Catania si è configurata, nella sostanza, quella tipica di una "centrale di committenza", in violazione della normativa in materia, atteso che l'attività di centralizzazione delle committenze non potrebbe essere svolta da qualsivoglia soggetto pubblico o privato, richiedendo l'ordinamento il possesso di determinati requisiti, necessari per l'iscrizione all'apposito Albo tenuto dall'ANAC. Inoltre, il CST non possedeva la qualità di stazione appaltante, presupposto giuridico necessario per divenire centrale di committenza, in quanto radicalmente privo di certificato AUSA. Né aveva natura di "organismo di diritto pubblico", in quanto carente del requisito della personalità giuridica richiesto dall'art. 3, comma 26, del D.Lgs. n. 163/2006, diversamente, invece, da quanto riportato nell'intestazione dell'accordo stipulato tra il CST Messina e la Città Metropolitana di Catania; appaiono al riguardo prive di pregio le giustificazioni prodotte dalla Città Metropolitana di Catania secondo cui la gara è stata svolta dal Consorzio Intercomunale Tindari e Nebrodi quale stazione appaltante. Ciò in quanto al CST Messina non può essere riconosciuto lo status di pubblica amministrazione né, tantomeno, quello di stazione appaltante o di centrale di committenza in ragione della normativa imperativa già vigente e sopravvenuta al momento della stipula dell'accordo medesimo (29 giugno 2015). Infatti:

1) come già osservato, l'attività di centralizzazione delle committenze non potrebbe essere svolta da qualsivoglia soggetto pubblico o privato, richiedendo l'ordinamento un'apposita qualificazione e abilitazione ex lege o tramite preventiva valutazione dell'ANAC e successiva iscrizione nell'apposito elenco;

2) come risultante dall'attività istruttoria eseguita dall'Organo di Controllo, i dati dell'attestato AUSA del CTS non trovano riscontro sul sito dell'ANAC (non vengono identificati dal sistema né il codice contraffazione, né il codice AUSA), il che induce a ritenere che l'iscrizione non si sia mai perfezionata;

Si osserva inoltre che il CST Messina non è neppure in possesso di personalità giuridica. In particolare, il CTS Messina è stato costituito con il D.R.G. n. 2535 del 30 novembre 2010 del Ragioniere Generale, a conclusione delle adesioni dei diversi Enti locali all'Avviso pubblico per la promozione di proposte dei Centri di Servizi Territoriali, emanato in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro nell'ambito della società dell'informazione della Regione Siciliana. Quest'ultimo Avviso prevedeva che i Centri Servizi Territoriali si costituissero quali aggregazioni volontarie di Comuni, nella forma di Associazione in Convezione (non obbligatoria), con un Ente capofila e con ambito di riferimento provinciale, col fine specifico di produrre ed erogare servizi strumentali di carattere tecnologico a supporto delle attività amministrative e gestionali dei piccoli Comuni per contribuire al superamento del digital divide. Il CST, quale mera unità

organizzativa, avrebbero avuto sede presso l'Ente capofila che ne avrebbe curato la gestione della contabilità economica/finanziaria. Nella qualità di mere articolazioni organizzative, pertanto, i CST non hanno acquisito distinta e autonoma personalità giuridica;

3) è stato violato l'obbligo della verifica dei requisiti di carattere generale del contraente, non superabile dalle osservazioni già formulate dalla Città Metropolitana di Catania secondo la quale non sussisteva l'obbligo della verifica prima della stipula del contratto del 29 luglio 2015, nel presupposto che il controllo fosse già stato operato a monte dalla stazione appaltante, Consorzio Intercomunale Tindari e Nebrodi, nel corso del 2014. Sul punto, condividendo le osservazioni dell'Organo di Controllo, si conferma che appare assolutamente chiaro il dettato normativo dell'art. 38, comma 1, dell'abrogato Codice dei contratti pubblici, applicabile *ratione temporis*, per il quale “[...] *sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti*” privi cumulativamente dei requisiti elencati nel corpo del comma 1. In più, appare rilevante il principio di diritto enunciato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 20 luglio 2015, n. 8, secondo cui “*nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità*”;

- Vista la nota prot. n. 32980 del 19/06/2020, con la quale la Città Metropolitana di Catania ha contestato i contenuti della citata nota prot. n. 3962 del 20/05/2020, avanzando, altresì, richiesta di accesso agli atti, ex art. 22 della legge n. 241/90;
- Vista la nota prot. n. 5177 del 01.07.2020 con cui questa Amministrazione ha messo a disposizione la documentazione richiesta;
- Considerato che, nonostante il tempo trascorso, nessuna controdeduzione è pervenuta dalla Città Metropolitana di Catania;
- Ritenuto quindi - all'esito dell'esame delle indicazioni di gravi irregolarità contenute nel già richiamato rilievo n. 9/2017 e nella relazione istruttoria n. 3/2017 e a conclusione del riesame di tutta la documentazione contrattuale prodotta dal Città Metropolitana di Catania nelle diverse fasi della procedura, alla luce del contenuto delle giustificazioni fornite, sia all'Amministrazione che all'Organo di Controllo - che ricorrono le gravi irregolarità comunicate con la citata nota prot. n. 3962 del 20/05/2020;
- Ritenuto quindi, che, riconsiderando le indicazioni già riportate nella citata nota prot. n. 3962 del 20/05/2020, alla luce degli “*orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici*” di cui alla Decisione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013 della Commissione Europea, ed avuto particolare riguardo a quanto in essa riportato in premessa della stessa “*le tipologie di irregolarità descritte nella sezione 2 sono i tipi di irregolarità più*

frequentemente riscontrate. Altre irregolarità non indicate in tale sezione dovrebbero essere trattate secondo il principio di proporzionalità e, ove possibile, in analogia ai tipi di irregolarità individuate in questi orientamenti”, le sopra indicate gravi irregolarità costituiscono una violazione delle norme in materia di appalti pubblici che può essere oggetto di valutazione ai fini di una rettifica finanziaria facendo riferimento ai tassi di rettifica indicati per la fattispecie di cui al punto al n. 1 dei predetti orientamenti; nel merito, avuto riguardo alla concreta fattispecie di gravi irregolarità in esame, secondo principi di proporzionalità, la rettifica è applicata al tasso previsto del 100% dell’importo delle spese certificabili relative al contratto;

Considerato altresì, che Città Metropolitana di Catania, per effetto delle gravi irregolarità sopra riscontrate è venuto meno agli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato Disciplinare ed, in particolare, di quelli previsti all’art. 5, secondo punto elenco, “*garantire il rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente nonché delle procedure di attuazione degli interventi cofinanziati dalla Commissione Europea ed, in particolare, il puntuale rispetto del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ‘Codice dei contratti pubblici’, per ciò che concerne il ricorso alle procedure di evidenza pubblica”* determinando l’applicazione delle previsioni dell’art. 12 del medesimo disciplinare afferente la revoca e il recupero del finanziamento stante la violazione delle richiamate prescrizioni normative nazionali e comunitarie e del sopra citato Disciplinare concernenti l’ammissibilità e certificabilità della spesa a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013;

Considerato che, in ragione delle precedenti indicazioni di gravi irregolarità e ad integrazione di quanto comunicato con la più volte citata nota prot. n. 1410/2017, la scrivente Amministrazione, a conclusione del presente procedimento, provvederà a comunicare all’Autorità di Certificazione del PO FESR Sicilia 2007/2013 l’importo di € 616.579,12, quale recupero pendente;

Considerato che, per quanto esposto in precedenza, inoltre, questo CdR deve procedere alla revoca totale del finanziamento concesso nonché al recupero, a valere sul medesimo PO FESR, della somma di € 784.059,34, corrispondente a quanto già versato alla Città Metropolitana di Catania,

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate, è annullato il D.D.R. n. 39 del 24.04.2017 di chiusura progetto e revoca parziale del finanziamento concesso alla Città Metropolitana di Catania, nella qualità di Ente capofila della Coalizione n. 15 “Etna - Paternò”, operazione n. 8, “*Interpolarità fra il sistema informativo provinciale e i livelli regionali locali*”, CUP: G62I14000000009, Codice Caronte SI_1_14081, a valere sulle dotazione dell’obiettivo operativo 4.2.2 del Programma Operativo regionale FESR 2007-2013.

Art. 2

Per le medesime motivazioni è, altresì, revocato il finanziamento concesso con D.D.R. n. 43 del 16.07.2014, dell’importo di € **784.059,34**, concesso in favore della

Città Metropolitana di Catania nella qualità di Ente capofila della Coalizione n. 15 “Etna - Paternò”, operazione n. 8, “Interpolarità fra il sistema informativo provinciale e i livello regionali locali”, CUP: G62I1400000009, Codice Caronte SI_1_14081, a valere sulle dotazione dell'obiettivo operativo 4.2.2 del Programma Operativo regionale FESR 2007-2013.

Art. 3

La Città metropolitana di Catania procederà alla restituzione della somma complessiva pari ad € **784.059,34**, erogata con i mandati n. 8 del 12 dicembre 2014 di € 235.217,80, n. 20 del 17 dicembre 2015 di € 548.841,54, mediante il versamento in entrata nel Bilancio della Regione sul capitolo 7537 “entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extraregionali”, capo 10, codice Piano dei Conti E.3.05.02.02.003 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario in corso, afferente il PO FERS Sicilia 2007-2013.

Art. 4

Per l'effetto delle precedenti disposizioni, è accertata la somma pari a € **784.059,34**, sul capitolo 7537 “entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extraregionali”, capo 10, codice Piano dei Conti E.3.05.02.02.003 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario in corso, afferente il PO FESR 2007/2013.

Art. 5

Avverso il presente decreto è ammessa impugnativa giurisdizionale, nelle forme e modalità previste dalle norme processuali vigenti, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, nell'ordinario termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione, comunicazione o comunque conoscenza da parte dei diretti interessati, ove si contesti la lesione di posizioni di interesse legittimo, ovvero dinanzi al Tribunale civile di Palermo, negli ordinari termini prescrizionali, ove si contesti la violazione di posizioni di diritto soggettivo.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'art. 98, comma 6, L.R. 9/2015 e pubblicato nel sito www.euroinfosicilia.it, nonché inoltrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Economia per gli adempimenti di competenza.

PALERMO, 14.09.2020

Il Dirigente dell'Area 3
Francesco Corso

Il Dirigente Generale
Vincenzo Falgares